



DETERMINAZIONE N. 88/2015

Oggetto

Codifica dell'estensione IssuingDistributionPoint nelle CRL emesse ai sensi dell'articolo 22 del DPCM 22 febbraio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 20 (Funzioni), 21 (Organi e statuto), e 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale con decorrenza dalla data del predetto decreto;

CONSIDERATO che le regole tecniche in materia di firma digitale sono applicabili anche in materia di Carta Nazionale dei Servizi;

ACCERTATA la mancanza di uniformità delle estensioni presenti nelle liste di revoca e sospensione dei certificati afferenti la firma digitale e la Carta Nazionale dei Servizi;

RITENUTO necessario, al fine di evitare problemi nella verifica della validità dei certificati X.509, prescrivere la presenza di un particolare campo all'interno delle liste di revoca (CRL) pubblicate dai certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del CAD che consenta una migliore gestione delle CRL da parte delle applicazioni di verifica;

SENTITI i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del CAD;



DETERMINA

di adottare le seguenti regole:

1. Entro il 31 ottobre 2015 i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del CAD, provvedono a codificare all'interno delle liste di revoca partizionate, pubblicate in conformità con quanto stabilito dalla Deliberazione CNIPA 9 novembre 2009 n. 45, l'estensione IssuingDistributionPoint (OID 2.5.29.28), prevista nella RFC 5280 e nello standard X.509. L'estensione è marcata critica e contiene obbligatoriamente i valori distributionPoint che contiene il fullName (GeneralNames) e onlyContainsUserCerts codificato a "TRUE".
2. Quanto prescritto al precedente punto 1, è facoltativamente applicabile anche alle liste di revoca non partizionate.
3. I certificatori accreditati comunicano all'Agenzia l'avvenuta applicazione di quanto disposto dalla presente determina.

Roma, 28 settembre 2015

Antonio Samaritani